Pubblicato sulla GU il decreto attuativo del 5 agosto 2016 recante alcune modifiche ai Regolamento 834/2007-889/2008 e 1235/2008.

Variazioni ai Regolamento Comunitari del Biologico

La crescita del settore biologico e delle necessità del settore portano sempre di più questo tipo di agricoltura ad adattarsi ai tempi che cambiano e alle nuove esigenze delle aziende agricole moderne, pertanto i Regolamenti Comunitari, nello specifico i due capisaldi ovvero l' 834/2007 e l' 889/2008 subiscono annualmente variazioni ed integrazioni e anche adesso sono state introdotte alcune modifiche sostanziali che vi riportiamo.

Nello specifico si tratta di alcuni chiarimenti e di maggiori possibilità per le aziende zootecniche e non solo che permettono ad ulteriori aziende di avvicinarsi al settore del Biologico e a permettere la crescita del settore zootecnico biologico anche in Piemonte. Alcune di queste modifiche sono state richieste, su invito degli associati, direttamente da Coldiretti sia ai Tavoli Regionali ma direttamente anche al Ministero.

Per il documento definitivo rimandiamo alla GU del 26/10/2016- serie generale 251.

Di seguito le principali osservazioni del documento:

- Art. 3. Introduzione di una variante sulla rotazione del Riso nelle aziende biologiche « Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.».e l' apertura alla possibilità di richieste di deroghe anche alle Amministrazioni regionali: «Ulteriori, specifiche, deroghe possono essere adottate dalle amministrazioni regionali, previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal MIPAAF, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, supportati da adeguata documentazione scientifica.». Queste variazioni possono aiutare anche le realtà più piccole a richiedere specifiche e deroghe direttamente senza passaggi intermedi.
- Art. 4. Specificazioni sull' introduzione in allevamento di animali non certificati biologici nel caso essi non siano disponibili sul mercato e la specifica dei documenti necessari per poterne permettere l' introduzione. «Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente, possono essere introdotti animali non biologici[...]. L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici, tiene a disposizione delle Autorità competenti e del proprio organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici. Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.». Questo articolo aggiorna inoltre sulle tecniche e le modalità per poter applicare pratiche quali ad esempio la decornazione degli animali: «Le mutilazioni e le altre pratiche, inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale, sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.» Introduce inoltre alle Re-

gioni la possibilità di autorizzare gli allevamenti biologici ad utilizzare, qualora necessario, mangimi minerali contenenti vitamine A,D ed E: «L'autorizzazione all' utilizzo per i ruminanti di mangimi minerali contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, è attribuita alle regioni e province autonome territorialmente competenti.».

- Art. 5. Viene riconosciuto e scritto che la data della compilazione della notifica di inizio attività e qualsiasi notifica è effettivamente anche la data dell' inizio del periodo di conversione: « l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica.».Questa delucidazione, seppur ovvia, mancando dai testi poteva rappresentare una problematica per le aziende agricole, soprattutto in sede di Controllo o controversie.
- Art. 6. Importanti modifiche riguardanti la stabulazione fissa, quindi molto interessanti per le zone montane e non solo «Viene autorizzata la stabulazione [...] nelle "piccole aziende", intese come aziende con una consistenza totale di 50 animali.».La stabulazione fissa, soprattutto per realtà difficili, come ad esempio la montagna risulta infatti essere l' unica pratica utilizzabile ed adattabile in stalle piccole e soprattutto in alcuni periodi dell' anno. La stessa poteva essere una vero punto di stallo alla crescita del settore della zootecnia biologica. Variazioni anche per l' avicoltura, mediante l' introduzione di maggiori competenze delle regioni e specifiche e disposizioni utili alle aziende agricole per l' introduzione in aziende di pollastre non certificate biologiche: « l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni reg. 889/2008, viene concessa dalle regioni e provincie autonome. L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle tiene a disposizione delle Autorità competenti e del proprio organismo di controllo copia della "Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni "[...];il fornitore di pollastrelle deve inviare all'Autorità competente apposito modulo allegato al presente Decreto; Tale operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche introdotte» Per richiedere tale modulo fare riferimento ai vari uffici zona. Lo stesso articolo introduce specifiche anche per l' apicoltura biologica specificando l' iter per il mancato reperimento di cera grezza biologica: «Al fine di verificare la mancata disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica[...], l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità. La documentazione comprovante l'indisponibilità è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.».
- Art. 7.Importanti specifiche sulle tempistiche per il rilascio del certificato di conformità: «gli organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato, nei termini e secondo le modalità stabilite nello stesso decreto ministeriale.».Questa modifica aiuta direttamente le aziende agricole spesso in difficoltà per il mancato o per il ritardo nel rilascio di questo certificato da parte degli Organismi di Controlli.

Queste in estrema sintesi le modifiche importanti e di interesse diretto per le aziende agricole biologiche. Nello stesso Decreto sono state anche presentate modifiche procedurale anche per gli Organismi di Controllo. Per maggiori chiarimenti o delucidazioni in merito rivolgersi agli uffici zona di Coldiretti.